

Roma, 29 novembre 2021

Prot. 244/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Decreto legge 172/2021 - Estensione obblighi vaccinali***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo in allegato il testo del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”. Di seguito vi segnaliamo le norme di interesse per i settori che rappresentiamo.

Obbligo di somministrazione della dose di richiamo

L'art. 1 comma 1 lettera a), aggiungendo l'art. 3 ter al decreto legge 44/2021, **prevede che, a partire dal 15 dicembre 2021, l'adempimento dell'obbligo vaccinale si considera assolto a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario**. Vi ricordiamo che secondo quanto previsto dall'art. 9 del dl 52/2021, per ciclo vaccinale primario si intendono le vaccinazioni effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le quelle riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, nonché i casi di avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

L'art. 1 comma 1 lettera b), opera una integrale riscrittura dell'art. 4 del decreto legge 44/2021 disponendo che, **a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, comprende anche la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario**. Si conferma che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati (*comma 1*).

Come previsto nella disciplina previgente, l'esclusione o il differimento dell'obbligo vaccinale sono ammessi nei soli casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 (comma 2). Durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione (comma 7).

Nei commi 3 e ss. viene disciplinato **un nuovo sistema di controlli sull'adempimento dell'obbligo vaccinale**. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica sull'adempimento dell'obbligo vaccinale. Se dalla Piattaforma non risulta effettuata la vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione che comprova l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione che va eseguita entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito. In tale ultimo caso l'interessato deve trasmettere all'Ordine immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Decorsi i termini sopra citati se l'Ordine professionale accerta il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale lo comunica alle Federazioni nazionali e al datore di lavoro competenti. **L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale**, adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare e **determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale**. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e al datore di lavoro sull'avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario e, per coloro che lo hanno già completato, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dalla data del 15 dicembre 2021. Si conferma che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo articolo 4-ter, comma 6 del dl 44/2021.

Una ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente è che, fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale viene considerato un requisito ai fini dell'iscrizione.

Con una modifica operata all'art. 4 bis del dl 44/2021 le novità in materia di obbligo vaccinale sopra esposte vengono estese **a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali nonché in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità**. Pertanto, anche per tali categorie di lavoratori, a far data dal 15 dicembre 2021

L'assolvimento dell'obbligo vaccinale comprende anche la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. Viene inoltre eliminato il precedente riferimento alla data del 31 dicembre 2021 quale data di cessazione dell'obbligo vaccinale. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale succitato verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale e nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invitano l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i responsabili delle strutture invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta i responsabili delle strutture accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione mantiene efficacia fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori

Con l'aggiunta del nuovo art. 4 ter al decreto legge 44/2021, a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'adempimento dell'obbligo vaccinale (comprendente la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuare entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19), viene esteso anche alle seguenti categorie di lavoratori:

- **al personale scolastico dei servizi educativi per l'infanzia** (art. 2, D.lgs. 65/2017);
- **al personale della polizia locale;**
- **al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502** ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni e fermo restando quanto previsto per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario dall'art. 4 del dl 44/2021 e per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture indicate dall'art. 4 bis del dl 44/2021 (cfr. sopra);
- **al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.**

I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale sopra citato verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale e, nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i responsabili invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, i responsabili accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.** Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di durata della certificazione verde COVID-19, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa (ex art. 4 ter, comma 6 dl 44/2021) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Si specifica che i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 provvedono **alla sostituzione del personale sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.**

Validità certificazione verde Covid 19

L'art. 3 del dl 172/2021 riduce **la validità della certificazione verde COVID-19** portandola da 12 mesi a **9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. Anche in caso di somministrazione della **dose di richiamo** la certificazione verde COVID-19 ha una validità di **9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione. Di conseguenza, anche la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di **9 mesi**, anziché 12 mesi, a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'art. 7 del decreto legge 172/2021 prevede che il Prefetto territorialmente competente, entro il 2 dicembre 2021, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotti un piano per **l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi anche del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza**, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni verdi Covid 19.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio Petriccioli'.

All_ Testa decreto legge 172/2021